

GIANFRANCO PURPURA

IL CONCORSO TRA FISCO E CREDITORE IPOTECARIO
IN PAP. OXY. XXIV, 2411

Excerptum ex *Studia et Documenta Historiae et Iuris*

XLIV - 1978

ROMAE
PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS

IL CONCORSO TRA FISCO E CREDITORE IPOTECARIO
IN PAP. OXY. XXIV, 2411

Nel XXIV volume della collezione dei papiri di Ossirinco è stato pubblicato un testo di interesse giuridico che suscita alcuni problemi di interpretazione. Si tratta di una istanza (βιβλίδιον), che occupa tre colonne del recto¹ di un papiro assai danneggiato. Soltanto la seconda colonna appare leggibile, seppure con numerose lacune integrate dall'editore²:

¹ Sul verso (Pap. Oxy. XXIV, 2414) un conto di tasse, proveniente dall'ufficio di un alto funzionario e databile tra la fine del II e gli inizi del III sec. d.C.

² Fondandosi sul numero delle linee di scrittura della seconda colonna (29) è possibile supporre che sia andata interamente perduta qualche linea iniziale della prima colonna e, oltre a circa tre linee iniziali, la parte finale della terza colonna. Purtroppo nelle linee rimaste della prima e terza colonna solo poche parole staccate sono a malapena leggibili.

[καὶ ἐ]άν σοι δόξη γράψαι τῷ
τοῦ νομοῦ στρατηγῶ [τ]αῦτα προκηρῦξαι, καὶ <ἐάν> μὲν μὴ πλείο-
να εὐρίσκη, παραδοῦναι μοι ἢς ὑπεσχόμην τειμ(ῆς), παραδεχο-
μένου μοι [το]ῦ ὀφειλομένου ἐπ' ἀσφάλεια κε]φαλαίου καὶ τῶν
35 τόκων· ἐὰν [δὲ] πλέον εὐρίσκη [τ]ῶν [τα]λάγγτων δύο, ἐμοὶ ἀ-
ποδοθῆναι, προ[θύμ]ως θε[λ]ήσονται ἐξ]ωνήσασθαι αὐτά, τὸ
ὀφειλόμενόν μοι κεφ[ά]λαιον καὶ τοὺς τόκους, ἕν' ᾧ εὐεργετη-
μένη. διευτύχει.
ὡς δὲ ταῦτα ἐκελε[ύ]σθη] παραδοθῆναι το[ῖς] δανεισταῖς
40 πρὸς ὑπεροχὴν μόνην, ἀπὸ πλείονων ὑποδείγματων ὑ-
πέταξά σοι ἀντίγραφ[ον] ἐπιστ[ολῆς] Μαλλίου Κράσσου γενομέ-
νου διοικητο]ῦ·
Μάλλιος Κρά[σσο]ς Ἡρώδη στρατηγῶ Μενδησίου [χ]αίρειν.
βιβλίδιον Δαμαρίωνος Ἰσιδ[ω]ύρου σημιωσάμενος ἐπεμψά σοι·
45 εἰ οὖν τὸ δ[η]λούμενον [δ]άμειον ἐγένετο πρὶν Ἀπολλωνίου
τὸν ἕτερον τῶν ὑποχ[ρέω]ν σ[τ]ρατηγῆσα[ι], καὶ αὐτοῦ τὸ δίκαιον ἔκ-
τοτε ἐπὶ τοῦ ὀνόμ[ατος] αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ φυλ(ακίῳ) τῶν ἐκτίσε-
ων παρ[ε]δ[ό]θη, [τὸ δάνειον] ἀπερίλυτόν ἐστιν· ἐάν, ὡς οἱ
χρημα[τ]ισταί(?) φασιν(?), χρηματισμοί(?) ἐπενεχθῶσι ἐκ τοῦ ἐν Ἄλε-
50 ξανδρ[ε]ία βιβλίῳ φυλ(ακίου), ἰκ[α]ρί[σ]τιν(?) ἐστὶν τὰ ὑποθηκίμ[α]τα προ-
κηρυχθ[έν]τα [ἀποδοθῆναι(?), τ]ῆς ὑπεροχῆς, ἐάν τις ἦ[ν], ἐκ-
φερομένης] τ[ὰ] τοῦ δηλουμένου Ἀπολλωνίου ὀφλήματα.
(ἔτους) κβ Μιτω[νίου] Καίσαρος τοῦ κυρίου Τύβι α. σεσημ(είωμαι) ... μ' ()
[Ἡρώδης στρατ]ηγ(ός) ἀντέγρ(αψεν) ³

³ La traduzione inglese dell'editore del papiro è la seguente: «*And if you agree, to write to the strategus of the nome to put this property up for auction, and if he does not find a higher bid, to hand it over to me at the price I offered (or undertook to pay), there being deducted in my favour the amount owed to me by way of security for the principal and the interest; but if he finds a higher bid than the two talents, that there should be given back to me (who am, however, eager to purchase) the amount owed to me by way of principal and interest; in order that I may be obliged to you. Farewell. That it has been prescribed that this be handed over to the creditors for the amount of excess (of their bid over the debt due to them) and no more, I have submitted to you, out of numerous precedents, a copy of a letter of Mallius Crassus the diocetes. Mallius Crassus to Herodes, strategus of the Mendesian nome, greeting. I have sent you a petition of Damarion son of Isidorus, with my signature; now if the said loan took place before Apollonius, the other debtor, became strategus, and this claim was thereafter handed over in the record office under his name, the loan is not cancelled; if, as the*

Per ottenere il soddisfacimento di un credito garantito da ipoteca nel 173-174 d.C.⁴ una donna (l. 38) si rivolge ad un imprecisato funzionario⁵ e chiede che costui scriva al competente stratega di dare inizio alla procedura per la vendita all'asta di alcuni beni obbligati (ll. 31-38). Alla richiesta, dopo un breve preambolo (ll. 39-42), è allegata copia di una lettera (ἐπιστολή) del dioicete Mallio Crasso, relativa alla risoluzione di un precedente caso analogo (ll. 43-54) verificatosi intorno al 159-160 d.C.⁶

In un riesame del papiro il Lewis, oltre ad offrire per qualche punto un'interpretazione diversa da quella proposta dall'editore⁷, fornisce una migliore lettura di una linea di incerta interpretazione (LEWIS, l. 36: ἐμοὶ ἀποδοθῆναι π[α]ρά [τοῦ] μελλήσοντι[ος] ὀνήσασθαι αὐτὰ τὸ ὀφειλόμενόν μοι κερ[ά]λαιον⁸).

Ma la questione, che innanzi tutto ha attratto l'attenzione di quanti si sono occupati del papiro, concerne l'apparentemente anomala richiesta della creditrice, la quale, invece di procedere, conformemente ai principi del diritto greco-egizio⁹,

chrematistic say (?) contracts (?) are produced from the archive in Alexandria, it is sufficient (?) for the hypothecated property to be auctioned and sold (?), the excess, if any, settling (?) the debts of the aforesaid Apollonius. Come vedremo in alcuni punti il testo va rivisto alla luce di una migliore lettura ed interpretazione.

⁴ Cfr. Pap. Oxy. XXIV, 2411, p. 160. LEWIS, *Notes on two documents from Oxyrhynchus*, *Archiv f. Papyrusforschung*, 21 (1971), 85.

⁵ Secondo WOLFF (ZSS, 76 [1959], 569) questo funzionario potrebbe essere l'*archidicastes*. Sulla sua sfera di competenza cfr. WOLFF, *Organisation der Rechtspflege u. Rechtskontrolle der Verwaltung im ptolemäisch-römischen Ägypten bis Diokletian*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 34 (1966), 35 s. Ma potrebbe anche trattarsi del dioicete, come nel caso analogo citato poco dopo.

⁶ Cfr. l. 53. Pap. Oxy. XXIV, 2411, pp. 162 s.; LEWIS, *op. cit.*, 87. Sull'utilizzazione di precedenti giudiziari in Egitto cfr. JOLOWICZ, *Case Law in Roman Egypt*, in *Journal of the Society of Public Teachers of Law*, 1937, 1 ss.; *Precedent in greek and roman law*, in *BIDR*, 1939, 394 ss.; SEIDL, *Die Jurisprudenz der Statthalter Ägyptens in der Prinzipatszeit*, *Studi Paoli*, Firenze, 1956, 659 ss.; MODRZEJEWSKI, *La règle de droit dans l'Égypte romaine*, in *Proc. XIIth Intern. Congr. Papyr.*, 1970, 340 n. 148.

⁷ Secondo Lewis la l. 34 va tradotta: « *the amount owed to guarantee (recovery) of the principal and interest* ». Pur non essendo in grado di colmare la lacuna della l. 49 Lewis ritiene che il senso della frase sia: « *If, as the documents allege, proofs are adduced from the record office in Alexandria* ». Le ll. 50-52 vanno tradotte secondo Lewis così: « *It is just (δικαιον, invece di ἰκανόν) that the mortgaged property be actioned to satisfy (λῶεν - μόνης, invece di ἀποδοθῆναι) - only the surplus, if any being collected - the debts of the said Apollonius* ».

⁸ La traduzione del Lewis della linea in questione è la seguente: « *that there be paid back to me by the successful buyer the amount owed me* ».

⁹ Cfr. TAUBENSCHLAG, *The Law of greco-roman Egypt in the light of the papyri*, Warszawa 1955, 277 ss. Come osserva WOLFF (*op. cit.*, 570), non vi sono elementi sufficienti per supporre che un *pactum de vendendo* fosse stato concordato tra la creditrice ipotecaria ed il debitore.

alla diretta acquisizione dei beni ipotecati, ne chiede la vendita in una pubblica asta. Osserva il Wolff¹⁰: « Nicht ersichtlich ist, warum im vorliegenden Falle gerade die Gläubigerin, in deren Interesse doch eher der einfache Verfall des Pfandes gelegen hätte, sich für dessen Verkauf und die blosse Befriedigung ihre Forderung aus dem Erlöse einsetzt », ma poi finisce per concludere che il papiro in questione rappresenta « das erste Zeugnis für das Eindringen des Verkaufspfandgedankens in das Recht der gräko-ägyptischen Hypothek », nonostante sia costretto ad ammettere che « in der Tat war ja die Vorstellung von der Ersatzfunktion der Hypothek so tief eingewurzelt, dass diese ihren Charakter als Verfallspfand bis in späte Zeit bewahrt hat. Der neue Text belegt also nicht etwa den Beginn einer Umgestaltung des gräko-ägyptischen Pfandrechts in der Richtung auf eine Angleichung an das römische. »

Resosi conto della difficoltà prospettata, il Lewis indica, invece, l'unica probabile via per la risoluzione della questione: e, cioè, che i beni ipotecati siano stati nel frattempo sequestrati e confiscati dallo stato per garantire un credito dell'amministrazione fiscale¹¹. Ma la via tracciata dal Lewis non sembra essere stata perseguita fino in fondo: la questione giuridica infatti si sposta sul problema del concorso tra fisco e creditore ipotecario di data anteriore all'assunzione dell'obbligazione fiscale. Ed è in questa chiave che si cercherà di intendere il contenuto del papiro, dopo aver valutato i dubbi suscitati dall'interpretazione tradizionale.

Si osserva, innanzi tutto, che anche il caso analogo addotto come precedente nel medesimo documento papiraceo può essere spiegato alla luce di un concorso tra fisco e creditore ipotecario di data anteriore (ll. 43-54): il debito assunto da un certo Apollonio è esigibile se fu contratto prima che costui divenisse stratega (ἐι οὖν τὸ δηλούμενον δάνειον ἐγένετο πρὶν Ἀπολλώνιον τὸν ἕτερον τῶν ὑποχρέων στρατηγῆσαι, καὶ τοῦτο τὸ δίκαιον ἔκτοτε ἐπὶ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλιοφυλακίῳ τῶν ἐκτελέσεων παρεδόθη, τὸ δάνειον ἀπερίλυτον ἔσται).

In realtà, coloro che si sono interessati del papiro hanno fornito diverse

¹⁰ WOLFF, *op. cit.* 570.

¹¹ LEWIS, *op. cit.* 85 s.: « ... there arises at once the question of why the creditor asks for an auction of the property instead of proceeding to simple foreclosure. A reasonable answer - indeed the only one, I think, that is applicable - is that the owner of the property had become a fiscal debtor, or tax delinquent. Such property was sequestered and confiscated by the state: foreclosure by a private party was thus impossible, but the state could and did sell such property at public auction. The petitioner's first request, then, is that the authorities initiate that procedure. » Come vedremo, in realtà la richiesta della creditrice mira al soddisfacimento del suo credito, realizzabile in seguito al riconoscimento della priorità del suo titolo.

spiegazioni delle linee in questione. Seidl¹² interpreta questa parte del papiro in base ad un ipotetico divieto per i funzionari di contrarre prestiti durante il periodo di carica. Ma questa deduzione è già apparsa troppo drastica al Lewis¹³, la cui interpretazione, tuttavia, non appare neppure convincente. Egli ritiene infatti che un passo del Digesto (5, 1, 48), che contiene parte di una *epistula* dell'imperatore Adriano in base alla quale i magistrati durante l'anno di carica non possono essere soggetti attivi o passivi in procedimenti giudiziari, getti luce sulle ll. 45-48 del nostro papiro, nelle quali si affermerebbe che « the debt, while remaining in force (= "not cancelled"), can not be collected till after the debtors term of office has expired »¹⁴. Ma, a prescindere dall'applicabilità della disposizione del Digesto ad un modesto funzionario dell'amministrazione locale, il nocciolo del problema non

¹² SEIDL (*Rechtsgeschichte Ägyptens als röm. Provinz*, Sankt Augustin 1973, 164; 204) vorrebbe desumere dall'espressione « τὸν ἕτερον τῶν ὑποχρέων », riferita ad Apollonio, l'esistenza di due successive ipoteche costituite su di uno stesso bene per garantire i debiti di due diversi soggetti: il soddisfacimento del debito ipotecario contratto da Apollonio sarebbe subordinato al pagamento di un altro debitore ipotecario. Ma, in realtà, in mancanza di dati più certi, le ragioni dell'impiego dell'espressione in questione possono essere state diverse. D'altra parte nell'eventualità ipotizzata da Seidl sarebbe apparso poco chiaro l'enunciato premesso al caso analogo addotto come precedente (ll. 39-40) e, cosa ancora più grave, sfuggirebbe il nesso tra la fattispecie prevista nella prima parte del nostro papiro (ll. 31-38) e il caso simile citato come precedente (ll. 43-54).

¹³ A prescindere dal silenzio in tal senso dei papiri (LEWIS, *op. cit.* 87), appare dubbia in base alle fonti giuridiche romane l'esistenza, nel corso dell'età classica, di un divieto per i funzionari di prendere denaro in prestito durante il periodo di carica. Nell'editto di Tiberio Giulio Alessandro (a. 68 d.C.) sembra essere implicitamente prevista la possibilità di dar denaro a mutuo agli strateghi (cfr. CHALON, *L'édit de Tiberius Julius Alexander*, Olten-Lausanne 1964, 123 ss.) salvo il rischio per il creditore privato, reso edotto dal compimento delle formalità richieste nell'editto, di vedersi opporre la protopraxia del fisco (ll. 18-24). Nel paragrafo 70 del *Gnomon* (a. 150-180 d.C.) all'originario divieto per i funzionari dell'amministrazione locale di acquistare beni immobili si aggiunse nel corso del tempo, « non senza fieri combattimenti con la sintassi » la disposizione relativa al prestito ipotecario; ma si trattava soltanto di un divieto di dar denaro a mutuo e non v'è, in realtà, menzione del caso inverso: di somme, cioè, prese in prestito dai funzionari. È evidente, inoltre, che il collegamento ipotizzato da UXULL VON GYLLENBAND (BGU V, 2, 74 ss.) tra il paragrafo 70 del *Gnomon* con il caso citato nell'editto del prefetto per i motivi evidenziati da ARANGIO-RUIZ (*Un comogrammatico concussionario ed il paragrafo 70 del Gnomon*, in *BIDR.*, 1960, 276 ss.) a bene guardare non sussiste (cfr. in tal senso anche CHALON, *op. cit.* 131 n. 40). Ancora da D. 12, 1, 34 (Paol. 2 *sent.*) sembra lecito desumere che gli *officiales* del governatore possano prendere denaro in prestito, al pari del *praeses* (§ 1). Tracce del divieto in questione appaiono, invece, in alcune fonti postclassiche (C.I. 4, 2, 16; 12, 49, 8).

¹⁴ Oltre al passo menzionato da LEWIS (*l.c.*), cfr. anche D. 1, 18, 16.

sembra vertere sulla determinazione della scadenza dalla carica del funzionario in questione ai fini della proponibilità dell'istanza del creditore¹⁵, bensì sull'accentramento del momento dell'assunzione del debito in rapporto alla successiva carica di stratega, rivestita da Apollonio e questa constatazione ci conferma che si tratta di un caso di concorso tra fisco e creditore ipotecario di data anteriore, risolto in base al noto principio *prior tempore, potior*¹⁶.

Se, quindi, nonostante i diritti del fisco sui beni del funzionario insolvente, il debito contratto da Apollonio fu assunto prima che costui divenisse stratega, non appena l'obbligazione giunge alla scadenza appare esigibile (*ἀπερλύτος*).

Non è questo il primo papiro in cui è vantata la precedenza di un titolo in rapporto al momento di nascita di una obbligazione fiscale: in realtà, almeno sino alla seconda metà del II sec. d.C., solo i beni che fanno parte del patrimonio del debitore alla data della nascita del credito del fisco possono essere assoggettati all'esecuzione privilegiata per garanzia di crediti dello stato¹⁷. Per questa ragione in BGU II, 619 (età di Antonino Pio) e 742 (122-137/8 d.C.) si tenta di determinare se certi beni siano stati alienati prima o dopo l'imposizione della liturgia ed in BGU III, 1047 (età di Adriano) si chiede ai βιβλιοφύλακες τῶν ἐγκτήσεων l'accertamento, a fini esecutivi, dello stato patrimoniale di alcuni debitori insolventi dello stato alla data dell'assunzione dell'obbligazione fiscale¹⁸.

Anche in un passo del Digesto (49, 14, 22, 1: Marcelliano, *l. sing. de delatoribus*) è previsto il caso del concorso tra il creditore ipotecario di data anteriore ed il fisco:

Res autem nexas pignori distrahere procuratores possunt. Sed si ante alii res obligatae sunt iure pignoris, non debet procurator ius creditorum laedere: sed si quidem superfluum est in re, permittitur procuratori vendere ea lege, ut inprimis creditoribus praecedentibus satisfiat et, si quid superfluum est, fisco inferatur, aut, si acceperit totum fiscus, solvat ipse: vel simpliciter, si vendidit procurator, iubebit pecuniam quam deberi creditoribus privato fuerit probatum, exolvi ei. Et ita divus Severus et Antoninus rescripserunt.

¹⁵ Come risulta da Pap. Ryl. 427 Apollonio era stato in precedenza stratega del nomos di Mendes, al quale ora era preposto Erode, destinatario dell'*epistula* del dioicete Mallio Crasso.

¹⁶ In proposito cfr. MIQUEL, *El rango hipotecario en el derecho romano clasico*, in *AHDE*, 29 (1959), 284 ss.; WIEACKER, *Protopraxie und ius pignoris im klassischen Fiskalrecht*, in *Festschrift Koschaker*, 1, Weimar 1939, 247 ss.; SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel dir. rom.*, 3, Napoli 1940, 143 s.; FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni: Le garanzie reali*, 2, Padova 1963, 121 ss., 254 ss.; CERAMI, *Contrahere cum fisco*, in *AUPA*, 34 (1973), 344 s.; WAGNER, *Die Entwicklung der Legalthypothen im Schuldnervermögen im röm. Recht*, Köln-Wien 1974, 5.

¹⁷ CHALON, *op. cit.* 135 n. 55.

¹⁸ Su questi testi cfr. CHALON, *op. cit.* 133 n. 52.

La soluzione ivi prospettata appare conforme alla regola *prior tempore, potior*, seguita anche in altre fonti¹⁹ ed in particolare l'ultima ipotesi contemplata nel passo di Marciano appare coincidere con la possibilità prevista dalla creditrice nelle ll. 35-37 del nostro papiro: e, cioè, che se il funzionario si troverà dinanzi ad una offerta maggiore di due talenti disporrà che alla creditrice sia pagato da parte dell'eventuale acquirente il debito principale e gli interessi.

Posto, quindi, che si tratta di concorso tra fisco e creditore ipotecario, ci attenderemmo che nella perifrasi introduttiva nella quale viene spiegato lo scopo del caso analogo, addotto quale precedente (ll. 39-40), si enunci il principio generale che ai creditori vengono attribuiti i beni ipotecati in base alla precedenza del titolo. Le linee in questione sono state, invece, così tradotte dagli interpreti del papiro: «*that it has been ordained that such properties are to be turned over to the creditors for the excess (of their bid over the debt due them) alone*»²⁰. Per costoro il termine *ὑπεροχή*, assai raro nei papiri²¹, indicherebbe, conformemente al significato tecnico-giuridico in rapporto ad una vendita ipotecaria, la differenza tra l'ammontare del debito e la somma maggiore realizzata con la vendita. Lo scopo del caso analogo addotto quale precedente nel nostro papiro consisterebbe, quindi, nel provare che ai creditori (*τοῖς δυνεισταῖς*) spetta l'eventuale eccedenza. Ma tra i creditori ai quali spetterebbe codesta eccedenza non è, evidentemente, da intendere compresa la creditrice, come sembra ritenere il primo editore del papiro²², poiché ciò non solo sarebbe in contrasto con la soprammenzionata decisione del Digesto²³, ma, come sottolineato da Lewis, sarebbe «*a contresens to what is wanted*»²⁴.

¹⁹ Cfr. C.I. 7, 73, 2 (213); 3 (213); 4 (215); 8, 17, 3 (213); 10, 1, 1 (*Imp. Severus et Antoninus*). Si discosta da questa regola C.I. 4, 46, 1 (*Imp. Antoninus*), ma sui dubbi suscitati da questo testo cfr. la lett. cit. nella n. 16.

²⁰ LEWIS, *op. cit.* 87.

²¹ PREISIGKE, *Wörterbuch der griech. Papyrusurkunden*, Berlin 1925, s.v. dichiara: «*In den Papyri ist dieses Wort nicht nachweisbar*». Cfr. anche MANICK, *RE*, 9, 294 s. Il termine in questione al plurale è stato riscontrato da KALBELEISCH (*Hyperocha*, in *Archiv f. Papyrusforschung*, 15 [1953], 106 s.) in un papiro del II sec. d.C.

²² Lo si ricava dalla traduzione delle ll. 50-52 di Pap. Oxy. XXIV, 2411: «*It is sufficient (?) for the hypothecated property to be auctioned and sold (?), the excess, if any, settling (?) the debts of the aforesaid Apollonius*».

²³ La donna sembra, infatti, essere la creditrice principale, come si ricava dalla sua richiesta (ll. 35-37) di essere pagata da un eventuale acquirente dei beni ipotecati.

²⁴ LEWIS, *op. cit.* 88. La donna chiede di essere interamente soddisfatta e, come vedremo, nella prima parte del papiro non si accenna ad alcuna eccedenza.

E neppure sembra che si possa alludere al fisco²⁵, a cui in base a D. 49, 14, 22, 1 potrebbe spettare un'eventuale eccedenza tra l'ammontare del debito e la somma realizzata con la vendita (*superfluum*); né ad altri successivi creditori, diversi dalla donna e dal fisco, ivi affatto non menzionati.

AmMESSO poi che nel concorso col fisco la donna abbia un titolo potiore, derivante dalla precedenza nel tempo dell'obbligazione in suo favore rispetto al momento di nascita dell'obbligazione fiscale, non si comprende perché essa debba rinunciare al diritto, riconosciute nella prassi greco-egizia²⁶, di soddisfarsi sui beni obbligati chiedendo che le vengano direttamente assegnati senza sborsare alcunché.

È possibile, allora, che in realtà offra una stima (*τιμή* = *τιμή*)²⁷ dei beni sequestrati dal fisco di ammontare pari al suo credito, al fine di sbloccare la situazione, perseguendo al contempo l'obiettivo di ottenere la diretta assegnazione dei beni obbligati a garanzia del credito (*παράδοῦναι μοι ἕως ὑπεσχομένην τιμῆς παραδεχομένου μοι τοῦ ὑφεισμένου ἐπ' ἀσφαλείᾳ κεφαλαίου καὶ τῶν τόκων*). Se la stima verrà superata da una più alta offerta la creditrice ipotecaria chiede, infine, di essere interamente pagata dall'eventuale acquirente (ll. 35-37), conformemente a quanto previsto nell'ultima parte di D. 49, 14, 22, 1.

Se Pap. Oxy. XXIV, 2411 rappresenta, come pare, un'interessante testimonianza dell'applicazione durante la seconda metà del II sec. d.C. della regola *prior tempore, potior*, seguita nel concorso tra fisco e creditore ipotecario di data anteriore all'assunzione dell'obbligazione fiscale, proprio su ciò si deve ritenere che verta la questione centrale in esso dibattuta. Ed in realtà in tal senso possono essere interpretate le ll. 39-40 del papiro, se al termine *ὑπεροχή* non attribuiamo il significato di 'eccedenza', ma il più comune senso di 'superiorità, posizione eminente'²⁸: «*fu disposto che questi beni fossero assegnati ai creditori soltanto in base alla posizione eminente (alla precedenza nel rango)*». Già nel linguaggio burocratico bizantino il termine in questione è impiegato come titolo con il quale rivolgersi ad alti dignitari²⁹ e nella stessa lingua dei papiri si riscontra almeno un uso simile a quello qui proposto: in Pap. Tebtunis 734 del II sec. a.C. si legge «*... τῶν ἐξ Ἀρσωνῆς*

²⁵ Il termine tecnico impiegato nel papiro indica infatti il privato prestatore di denaro: cfr. PREISIGKE, *Wörterbuch*, s.v.

²⁶ Cfr. *supra* n. 9.

²⁷ Cfr. PREISIGKE, *Wörterbuch*, s.v.

²⁸ Cfr. LIDDELL, SCOTT, *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1968, s.v.: «*where one exceeds the other in rank*»; STEPHANUS, *Thesaurus Linguae Graecae*, s.v.

²⁹ Così è chiamato il *praefectus praetorio* in C.I. 1, 3, 43, 11; 1, 3, 52, 3; 11; Nov. Iust. 25, 5 pr. ed il *comes rerum privatarum* in C.I. 1, 5, 20, 1; 8; 12, 33, 8, 1.

ἐν ὑπεροχῇ ὄντων » per indicare i più eminenti abitanti dell'Arsinoe³⁰. Quindi non sempre il nostro termine nei papiri ha il significato di 'eccedenza' ed anche se la materia trattata in Pap. Oxy. XXIV, 2411 riguarda l'ipoteca, non sembra che l'attribuzione del senso tecnico-giuridico al nostro termine permetta di cogliere la coesione tra le diverse parti del testo; al contrario l'assegnazione del comune significato al termine ὑπεροχῆ conferisce all'intero documento chiarezza.

Il contenuto delle linee (43 ss.) di Pap. Oxy. XXIV, 2411 nelle quali si esamina il caso analogo, scelto tra molti esempi, appare infatti perfettamente consono all'enunciato superiore: la precedenza della costituzione dell'ipoteca rispetto al momento dell'assunzione dell'obbligazione fiscale determina una posizione pozziore del privato creditore in concorso con il fisco (ἐι οὖν τὸ δηλούμενον δάνειον ἐγένετο πρὶν Ἀπολλώνιον τὸν ἕτερον τῶν ὑποχρέων στρατηγῆσαι, καὶ τοῦτο τὸ δίκαιον ἔκτοτε ἐπὶ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλιοφυλακίῳ τῶν ἐνκτήσεων παρεδόθη, τὸ δάνειον ἀπεριλυτόν ἐστίν).

E si continua: « *Se, come i documenti dimostrano, sono prodotte attestazioni dall'archivio di Alessandria* » (che, evidentemente, comprovano il determinante momento di nascita dell'ipoteca) « *è giusto che i beni ipotecati siano posti all'asta per soddisfare i debiti dell'Apollonio che è stato sopra indicato* »³¹.

Resta soltanto da spiegare l'inciso « τῆς ὑπεροχῆς, ἐάν τις ᾗ, ἐκφερομένης », in cui ritorna il termine ὑπεροχῆ. La traduzione di questa linea ha destato qualche difficoltà tra gli interpreti del papiro: l'editore attribuisce al verbo ἐκφέρεσθαι il senso di 'pagare, saldare', ma esplicitamente ne riconosce la singolarità. Lewis traduce « *the surplus, if any, being collected* », assegnando al verbo ἐκφέρειν il non comune significato di 'esigere'. Ma, in realtà, l'ostacolo sembra consistere nell'errata interpretazione del termine ὑπεροχῆ.

Il senso invece che viene ad essere qui attribuito al termine ὑπεροχῆ (superiorità, posizione eminente) viene a legare con il significato naturale del verbo ἐκφέρειν (esibire, mostrare): il privato creditore produce i titoli idonei a comprovare la sua precedenza nel rango ipotecario, ove questa sussista. Così il testo pervenutoci appare coerente in ogni sua parte.

GIANFRANCO PURPURA

³⁰ Cfr. anche Polibio 5, 41, 3 ed i passi cit. in LIDDELL, SCOTT, *Lexicon*, s.v.

³¹ In base all'interpretazione delle ll. 48-51, proposta da LEWIS (*op. cit.* 88 s.).